



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

Prot. n. 439/2018/do

Teramo, 13 febbraio 2018

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO** lo Statuto del Conservatorio;
- VISTO** il Regolamento Didattico
- RITENUTO** necessario procedere all'adozione del Regolamento Etico-Disciplinare per gli Studenti e seguente pubblicazione sul sito istituzionale
- PRESO ATTO** della delibera del consiglio Accademico, come da verbale del 13/02/2018, portante l'approvazione di detto regolamento

DECRETA

- a) l'entrata in vigore – dalla data del presente decreto – del "*Regolamento Etico-Disciplinare per gli Studenti del Conservatorio di musica "Gaetano Braga" di Teramo*" nella versione allegata, assunta agli atti con protocollo n. 439 del 13 febbraio 2018.
- b) La pubblicazione sul sito del decreto e del regolamento allegato.



IL DIRETTORE
Federico Paci



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

**Regolamento Etico-Disciplinare per gli Studenti del Conservatorio di musica
"Gaetano Braga"**

Articolo Uno – Scopi e principi fondamentali

1. Lo scopo del presente regolamento (nel seguito, Regolamento) è quello di garantire un quadro generale di fiducia, lealtà e correttezza nei rapporti tra Istituzione e corpo studentesco nell'ottica del rispetto dei diritti umani, sociali e personali di tutti coloro che, nei rispettivi ruoli, operano all'interno dell'Istituto Gaetano Braga (nel seguito, Conservatorio).
2. Il regolamento disciplina, altresì, la partecipazione degli studenti alle attività esterne del Conservatorio e le attività autonomamente organizzate dagli studenti al di fuori del conservatorio, ivi incluse quelle nelle scuole Medie e nei Licei Musicali.
3. L'Istituto riconosce la parità di diritti tra i generi e si adopera per il rispetto delle pari opportunità.
4. In particolare, il regolamento, definisce i principi comportamentali che gli studenti sono tenuti a osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione.
5. La responsabilità disciplinare è individuale.
6. Le sanzioni disciplinari comminabili sono quelle previste dalla Legge, dai Decreti Ministeriali, dai regolamenti dell'Istituto.
7. Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata se non prevista in una norma vigente all'atto della commissione dei fatti.
8. Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata senza che siano state sentite in via preliminare le difese dello studente interessato.
9. Le sanzioni disciplinari vengono comminate secondo un principio di gradualità e devono tendere al ripristino dei principi di cui al comma uno del presente articolo e a favorire la presa di coscienza e la maturazione dello studente interessato.
10. Le sanzioni espulsive costituiscono un rimedio straordinario applicabile solo a casi di conclamata gravità che non ammettono l'applicazione di altre sanzioni.

Articolo Due - Destinatari - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività dell'Istituto, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'immagine dell'Istituzione.
2. Sono considerati studenti tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, al Conservatorio, compresi coloro che, a qualsiasi titolo, frequentano le sedi del Conservatorio per un periodo limitato di tempo per motivi di studio, di mobilità nazionale o internazionale.
3. Sono considerati studenti anche i tirocinanti/uditori comunque denominati.

Articolo Tre - principi relativi alle attività degli studenti

1. Nelle **attività organizzate dal Conservatorio**, o da Istituzioni o Enti esterni in collaborazione col Conservatorio, dovranno essere osservati i seguenti criteri:
 - decoro e dignità del contesto
 - adeguatezza di spazi e strumentazione



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

- per gli studenti (singoli, gruppi o complessi) che si esibiscono, il programma musicale deve essere individuato in seguito a, e coerentemente con il percorso di formazione e maturazione, nell'ambito della programmazione didattica dell'Istituto ed approvato dalla direzione.
 - gli Studenti che si esibiscono si qualificano quale espressione didattica ed artistica del Conservatorio
 - le motivazioni che portano a individuare sedi esterne per l'espressione musicale degli studenti in veste istituzionale, devono corrispondere a finalità formative/culturali, e/o di ampliamento delle opportunità rispetto alla programmazione in sede, e/o di promozione dell'immagine del Conservatorio
 - Il Conservatorio e/o i Suoi Docenti non possono ad alcun titolo mediare collaborazioni di natura professionale dei propri studenti (singoli, gruppi o complessi), intendendo con ciò un loro coinvolgimento in attività di produzione artistica promosse unilateralmente da Istituzioni o Enti esterni. Tuttavia il Conservatorio può, nel rispetto delle norme in vigore, promuovere o partecipare a strumenti che favoriscano il collocamento lavorativo di studenti e diplomati.
2. Sono ammesse, nei termini che seguono, le "Libere attività concertistiche esterne degli studenti". Gli studenti del Conservatorio possono svolgere attività esterne di natura artistico – professionale ove le stesse non costituiscano pregiudizio per la frequenza alle attività didattiche ed artistiche programmate dal Conservatorio.
 3. Lo studente è tenuto a chiedere autorizzazione al Direttore del Conservatorio della partecipazione ad attività concertistiche esterne. La Direzione a proprio insindacabile parere può vietare la partecipazione degli studenti ad attività in contrasto con i principi di cui al presente articolo. La partecipazione in violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.
 4. È preciso dovere dello studente verificare che le attività in cui viene coinvolto rispondano a tutti i requisiti di cui al comma precedente.

Articolo Quattro - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio e di produzione con particolare riguardo alle attività collettive. La frequenza costituisce base fondamentale dello studio in Conservatorio e lo studente deve assicurarla anche in assenza di specifico obbligo didattico.
2. Gli studenti devono tenere nei confronti del Direttore, di tutto il personale docente e tecnico amministrativo dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.
3. Gli studenti sono tenuti a informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule, servizi di Biblioteca) emanati dagli organi dell'Istituto e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra normativa promulgata dal direttore e di ogni comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture/attrezzature e strumenti dell'Istituto e a comportarsi in modo tale da non arrecare danno a persone e al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti sono tenuti a informare il proprio Docente e il Direttore della eventuale partecipazione ad attività in ambito musicale inerenti al proprio corso di studi (seminari, lezioni, corsi di perfezionamento, esibizioni pubbliche, concorsi, ecc.) che si svolgono al di fuori dell'Istituto, ai sensi del precedente art 3, comma 4.



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

6. Sono considerati motivi validi, per la giustificazione di assenze, esclusivamente i seguenti: malattia, gravi motivi personali o di famiglia, documentati motivi di lavoro, frequenza documentata di altro ordine di studi.
7. Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o da chi ne faccia le veci.

Articolo Cinque - Illeciti disciplinari

Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto che:

- a) sia gravemente offensivo dell'immagine del Conservatorio o sia offensivo della dignità di studenti, direttore, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio;
- b) integri aggressione, fisica o morale, ai soggetti di cui alla lettera a). Sono inclusi nella presente previsione gli atti configurabili come bullismo, cyberbullismo, stalking e in genere tutti gli atti persecutori
- c) integri discriminazione razziale e di genere o contro l'orientamento religioso, politico e sessuale delle persone di cui alla lettera a)
- d) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dal Conservatorio;
- e) comporti l'ingiustificata assenza alle attività di produzione artistica e relative prove a seguito di assunzione di impegno allo svolgimento delle stesse attività;
- f) sia diretto al fine di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;
- g) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
- h) comporti violazione di leggi e regolamenti;
- i) sia diretto a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.
- j) qualsiasi fatto costituente reato commesso anche al di fuori delle attività del conservatorio che sia in contrasto con i principi di cui al presente Regolamento o leda l'immagine del Conservatorio

Articolo Sei – Sanzioni Disciplinari

1. Agli studenti del Conservatorio possono essere comminate sanzioni informali e sanzioni formali:
2. Sono sanzioni a carattere informale:
 - a) ammonizione verbale;
 - b) ammonizione scritta;
3. Sono sanzioni a carattere formale:
 - a) interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, incluso il tirocinio;
 - b) sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
 - c) sospensione temporanea dal Conservatorio, per un periodo non superiore a tre anni, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame.
 - d) Espulsione dal Conservatorio

Articolo Sette – Criteri per la determinazione della sanzione – circostanze aggravanti

1. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto:



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

- della gravità del fatto,
 - della gravità delle sue conseguenze,
 - degli eventuali precedenti disciplinari,
 - della recidiva specifica nell'ambito di un biennio.
2. Costituiscono circostanze che diminuiscono la gravità dell'illecito:
- l'aver commesso il fatto per colpa, commissiva o omissiva, o comunque con comportamento che evidenzia l'assenza di una specifica volontà di commettere l'illecito
 - l'aver tenuto, dopo la commissione del fatto, un comportamento tale da diminuire o annullare le conseguenze del fatto
 - l'effettiva levità del danno, di immagine e/o economico patrimoniale, causato al Conservatorio
 - la minore età al momento del compimento dell'illecito
3. Costituiscono circostanze che aumentano la gravità dell'illecito:
- L'aver commesso il fatto in concorso con altri studenti o altre persone comunque riferibili al Conservatorio
 - L'aver commesso il fatto per coprire altri illeciti disciplinari, propri o altrui
 - Il grave danno, di immagine e/o economico – patrimoniale, causato al Conservatorio
 - L'essere componente di un organo del conservatorio, ad esclusione dei fatti commessi in qualità di componente dello stesso. Non sono punibili le opinioni espresse nell'esercizio del mandato di componente di un organo
4. Il concorso di più circostanze, attenuanti e/o aggravanti, viene graduato nel provvedimento sanzionatorio.

Articolo otto - Organi competenti

1. Le sanzioni informali sono adottate e comminate dal Direttore del Conservatorio.
2. Le sanzioni formali sono adottate dal Consiglio Accademico e comminate dal Direttore
3. Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo pro-tempore del Conservatorio

Articolo nove – Procedimento disciplinare

- 1) Il Direttore ricevuta la notizia del presunto illecito dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile.
- 2) Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa integrare un illecito disciplinare a carico di uno studente è tenuto a denunciarlo al Direttore.
- 3) Deve quindi procedere all'audizione dello studente, il quale nei casi di possibile sanzione previsti dall'art. 6 deve essere convocato con nota scritta regolarmente notificata.
- 4) La comunicazione deve contenere:
 - a) La norma violata
 - b) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - c) l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati (audizione);
 - d) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa, entro il termine fissato per l'audizione.
- 5) In casi di particolare gravità il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento. Il Direttore



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

ugualmente dispone la sospensione qualora lo studente risulti detenuto per reato punibile con la reclusione.

- 6) Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 5 giorni lavorativi.
- 7) Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 30 giorni, dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Direttore dispone l'archiviazione o adotta uno specifico provvedimento disciplinare.
- 8) Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente.

Articolo dieci – Ricorso al Consiglio Accademico – Definitività del Provvedimento - Ricorso

1. Contro le sanzioni informali previste dall'art. 6 è ammesso, entro 10 giorni, ricorso al Consiglio Accademico presieduto dal Direttore senza diritto di voto.
2. Contro il provvedimento disciplinare emesso ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 non è ammesso ricorso.